

RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI AI SENSI DELL'ART. 42.9 DELLO STATUTO INARCASSA

Si ricorda ai Colleghi Ingegneri ed Architetti iscritti ad Inarcassa, pensionati di altro Ente, che la restituzione dei contributi soggettivi secondo l'ex art. 40 è stata a suo tempo modificata e sostituita dall'art. 42.9 dello Statuto.

L'ex art. 40 prevedeva la restituzione dei contributi soggettivi (versati, trasferiti e versati per ricongiunzione e per riscatto) a coloro che avessero compiuto i 65 anni di età senza avere maturato il diritto a pensione Inarcassa.

L'art. 42.9 ha modificato l'ex art. 40 in quanto recita “Coloro che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non maturano i requisiti assicurativi necessari per la pensione di vecchiaia, possono chiedere, in alternativa alla prestazione previdenziale, la restituzione dei contributi riferiti ai periodi antecedenti il 1° gennaio 2004.....”

Nel sopraccitato comma c'è già una prima limitazione nella restituzione, che vale solo per i contributi versati fino al 31.12.2003.

Il secondo comma dell'art. 42.9 prevede che “Ai superstiti che hanno esercitato l'opzione relativa alla restituzione spetta la pensione indiretta solo nel caso in cui possono far valere ulteriori cinque anni di iscrizione e contribuzione. L'opzione per la restituzione è irrevocabile e deve essere esercitata **al compimento del sessantacinquesimo anno di età entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri Vigilanti.**”

Il secondo comma introduce la novità della pensione indiretta ai superstiti e questo va bene.

Non va bene invece la limitazione imposta dai Ministeri Vigilanti che la restituzione, dei contributi versati fino al 31.12.2003, spetti solo a coloro che compiono **i 65 anni di età entro il 22.07.2008** (tre anni dall'approvazione Ministeriale).

Noi Delegati infatti nell'Assemblea del Novembre 2005 avevamo respinto il limite imposto dai Ministeri Vigilanti (cioè restituzione dei contributi se con 65 anni di età entro il 22.07.08) e deliberavamo che “L'opzione per la restituzione è irrevocabile e deve essere esercitata entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione statutaria da parte dei Ministeri Vigilanti”. In effetti l'Assemblea dei Delegati, con la sopraccitata delibera, voleva dare a tutti i professionisti che ne avessero titolo la possibilità di optare, entro tre anni dal 22.07.05 e cioè entro il 22.07.08, per la restituzione dei contributi versati prima del 1° gennaio 2004, a prescindere dalla loro età anagrafica. Ovvero si riteneva giusto che la restituzione dei contributi fosse estesa anche ai colleghi che compivano i 65 anni di età dopo la fatidica data del 22.07.08.

Ma a tutt'oggi i Ministeri non hanno approvato la delibera del Novembre 2005.

Ed allora cosa fare ?

Il problema non sorge per coloro che compiono i 65 anni di età entro il 22.07.08 ed intendono esercitare il diritto alla restituzione, Essi dovranno inoltrare domanda ad Inarcassa e **farla pervenire entro e non oltre il 22.07.08.**

Mentre a coloro che compiranno i 65 anni di età dopo il 22.07.08, ed intendono chiedere la restituzione dei contributi versati fino al 31.12.2004, i sottoscritti Delegati **consigliano di inoltrare comunque la domanda a Inarcassa facendola pervenire entro il 22.07.08**, sperando che i Ministeri Vigilanti approvino il sopracitato deliberato dell'Assemblea dei Delegati del Novembre 2005.

In conclusione

Avvisiamo i Colleghi, che compiono i 65 anni di età entro il 22.07.08 ed anche coloro che li compiranno dopo il 22.07.08, che vogliono esercitare il diritto alla restituzione (in alternativa alla prestazione previdenziale contributiva) di inoltrare domanda ad Inarcassa e farla pervenire entro e non oltre il 22.07.2008.

Per ulteriori chiarimenti diamo la massima disponibilità.

I Delegati Ingegneri delle Province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia ed il Delegato Architetto di Rovigo: Palazzolo, Pozzati, Tesser, Ceola, Calesella.